

Regio Decreto Legge 26 settembre 1935, n. 1952

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DELLE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE

Art. 1 - Il servizio delle guardie particolari giurate nominate ai sensi degli artt. 133 e seguenti del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è posto sotto la diretta vigilanza del questore.

Resta ferma la competenza del prefetto per quanto concerne la nomina ed il rilascio della licenza richiesta dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento.

Art. 2 - Coloro che impiegano guardie particolari giurate debbono sottoporre all'approvazione del questore della provincia, nel cui territorio viene disimpegnato il servizio, tutte le modalità con cui il servizio stesso deve essere eseguito con la specificazione dei compiti assegnati ad ogni singola guardia.

Art. 3 - È data facoltà al questore di modificare le norme di servizio proposte in esecuzione dell'articolo precedente e di aggiungervi tutti quegli obblighi che ritenesse opportuno nel pubblico interesse.

Art. 4 - In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata degli obblighi fissati può il questore sospenderla immediatamente dal servizio salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto.

Art. 5 - È vietato a chi impiega guardie particolari giurate di disporre delle stesse in modo non conforme alle norme di servizio approvato dal questore.

Art. 6 - Le infrazioni al presente decreto sono punite ai termini dell'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 7 - Con decreto, su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per la grazia e la giustizia verranno emanate le disposizioni che potranno occorrere per l'esecuzione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno non successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.